

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L'istituto consente all'imprenditore che presenta ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

Normativa di riferimento:

art. 182 ter Legge Fallimentare

art. 88 Codice della crisi e dell'insolvenza



Destinatari della norma

- Gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento, ai sensi dell'art.1 del R.D. n.267 del 1942.
- Dal 15 agosto 2020, per espressa previsione dell'art.85 del nuovo Codice, gli imprenditori soggetti a liquidazione giudiziale.

Presupposti

- Stato di crisi o di insolvenza



Oggetto

La falcidiabilità è estesa a tutti i tributi erariali, ivi compresa l'Iva e le ritenute alla fonte, avendone il legislatore, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea nel 2016, uniformato il trattamento a quello riservato agli altri crediti tributari (dal 1° gennaio 2017).



La transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo

Sostanziale uniformità tra la disciplina attuale (trattamento del credito tributario e contributivo) e le previsioni del nuovo Codice.

- Obbligatorietà della procedura tutte le volte in cui il debitore propone un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari;
- Pagamento in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni, avuto riguardo al valore di mercato degli stessi;
- L'adesione alla proposta è espressa dall'Ufficio, previo parere conforme della Direzione Regionale, mediante voto in sede di adunanza dei creditori con riferimento al credito tributario complessivo;
- I contenziosi proseguono fino alla decisione definitiva di merito e se si concludono con esito favorevole all'Agenzia, il pagamento avverrà secondo le percentuali offerte nel concordato omologato.



La transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi può richiedere al Tribunale l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti purchè lo stesso:

- sia stato stipulato con almeno il 60% dei creditori;
- garantisca il pagamento integrale dei creditori non aderenti.

Normativa di riferimento:

- art.182 ter, quinto comma, e 182 bis legge fallimentare
- Art. 63 del Codice della crisi e dell'insolvenza



Segue

La nuova disciplina diverge da quella attuale con riferimento:

- alla convenienza all'accettazione della proposta, non più commisurata alle «alternative concretamente praticabili», ma esclusivamente a quella liquidatoria;
- all'eventuale adesione dell'Agenzia che deve intervenire entro 60 gg. dalla presentazione della proposta di transazione fiscale alla Direzione Provinciale competente (l'attuale disciplina non prevede alcun limite temporale);



Segue

- il Tribunale potrà omologare l'accordo anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria quando la stessa è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% del ceto creditorio e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato, la proposta di soddisfacimento per l'Erario è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

- L'attuale disciplina è contenuta nella Legge n.3 del 2012 (art.6 e segg.);
- La nuova disciplina è contenuta nel Capo II , artt.65 -83, del Codice della crisi e dell'insolvenza.



Destinatari di tali procedure

- Imprenditori che esercitano un'attività commerciale non soggetti alle norme sul fallimento;
- Imprenditori agricoli;
- Associazioni professionali;
- Start up innovative;
- Consumatore persona fisica che ha assunto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.



Segue

La nuova disciplina, prevista dall'art.2 del nuovo Codice, nulla innova al riguardo, facendo espresso riferimento :

- al consumatore
- al professionista
- all'imprenditore minore
- all'imprenditore agricolo
- alle start up innovative
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



Oggetto della proposta

Possono costituire oggetto della proposta tutti i debiti del soggetto interessato, compresi quelli tributari e i tributi locali.

Tuttavia, per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, per l'IVA e le ritenute operate e non versate la proposta può prevedere soltanto la dilazione di pagamento.



Procedura

La proposta può assumere la forma dell'accordo o del piano del consumatore.

Mentre il consumatore ha facoltà di scegliere se ricorrere alla proposta di accordo con i creditori ovvero alla proposta di piano, il debitore non consumatore può usufruire solo della proposta di accordo.

La proposta va depositata, non oltre 3 gg. dal deposito in cancelleria del tribunale, alla Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente e all'Agente della riscossione



Accordo con i creditori

La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali:

- l'iniziativa da parte dello stesso soggetto interessato
- il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei creditori.

I creditori che non aderiscono all'accordo non sono definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto di essere soddisfatti integralmente, ma sono vincolati all'accordo.

L'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale competente) è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta formulata dal contribuente.



Piano del consumatore

Non è richiesta l'adesione dei creditori e, quindi, nessun parere viene reso dall'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale competente).

Il Tribunale decide sulla proposta fondando le proprie valutazioni sulla convenienza della proposta stessa e sulla meritevolezza del soggetto interessato.



Disciplina nell'ambito del nuovo Codice

Nel caso in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi o la crisi del gruppo familiare abbia un'origine comune, il nuovo Codice consente la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi (art.66 Procedure familiari).

Accordo di ristrutturazione dei debiti → proposta di concordato minore (art.74-83 CCI).

Piano del consumatore → Procedura di ristrutturazione dei debiti (art.67-73 CCI).



Concordato minore

Sostituisce la preesistente procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti. Caratteristiche principali:

- Procedura consentita per professionisti, imprenditori minori ed agricoli, start-up innovative. Esclusi i consumatori;
- Falcidiabilità di tutti i debiti, ivi compresi IVA e Ritenute;
- Consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale;
- Condizione necessaria è l'apporto di risorse esterne idonee a garantire il soddisfacimento dei creditori in misura superiore rispetto alla liquidazione;
- E' necessaria l'approvazione della maggioranza dei creditori ammessi al voto (i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengono considerati).



Proposta di strutturazione dei debiti del consumatore

Sostituisce la preesistente procedura di piano del consumatore. Le novità riguarderanno:

- L'espressa assimilazione alla figura di consumatore del socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali;
- La falcidiabilità di tutti i debiti, anche quelli derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

